

DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021 , n. 73

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084)

Vigente al : 28-7-2022

Titolo VIII

AGRICOLTURA E TRASPORTI

Art. 73-quater

(((Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera).))

((1. Al fine di fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche ad esso connesse, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021 non si applica alle navi da crociera la tassa di ancoraggio disciplinata dalla [legge 9 febbraio 1963, n. 82, e dall'articolo 1](#) del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107](#).

2. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un fondo con una dotazione di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021. La disponibilita' del fondo e' destinata a compensare, nel limite di 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, le Autorita' di sistema portuale dei mancati introiti conseguenti all'applicazione delle disposizioni del comma 1 nonche' dei rimborsi da esse effettuati nei confronti degli operatori economici che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano gia' provveduto al versamento della tassa di ancoraggio relativa al periodo di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi

dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, sono stabilite le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2 alle Autorita' di sistema portuale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)